

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 15 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Luigi Olocher

Sig. Giuseppe Laet

Sig. Marino Pecore

Sig. Franco Testa

Sig. Rosario P. M.

Sig. [Signature]



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1
NOV. 2016 al n. 4469 serie 3
delegato [Signature]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gesualdo Patella)

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "*Forma Mentis*", (in seguito più brevemente chiamata come Associazione), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede legale in Favara prov. AGRIGENTO via Soldato Tragna, snc e sede operativa in Favara prov. AGRIGENTO via Soldato Tragna, snc.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, una volta acquisita l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Regione Sicilia in cui si trova il suo domicilio fiscale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/1997.

Art.2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

2.2 E' una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini i quali condividendo una visione cristiana della vita, promuovono tutte le attività culturali, lavorative, socio-assistenziali, ricreative, musicali, di formazione extrascolastica ed extrauniversitaria, sociali, sportive dilettantistiche ad esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ritenute utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

Tali attività, che saranno meglio specificate nel punto 2.3, si considerano dirette a beneficio esclusivamente di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, lavorative e familiari, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e di limiti geografici.

2.3 Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente comma 2.2, l'Associazione si propone di svolgere le proprie attività istituzionali, in ottemperanza alla propria vocazione solidaristica e di utilità sociale, nel settore della **Formazione, Assistenza, Istruzione, Sviluppo e Promozione**, rivolgendosi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:

- Soggetti detenuti in carcere;
- Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- Immigrati;
- Alcolisti;

- Soggetti affetti da handicap fisico e/o psichico;
- Tossico-dipendenti.

Inoltre l'attività formativa si rivolge a "lavoratori svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, vale a dire a:

- Soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Soggetti che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
- Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Soggetti appartenenti a minoranze etniche, che abbiano necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

2.4 Nello specifico l'Associazione svolge le seguenti **attività istituzionali**:

- Si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi, collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo;
- Realizza percorsi formativi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per quanti evidenziano situazioni di disagio socio-culturale, prevenendo i rischi di emarginazione sociale;
- Promuove percorsi di formazione e riqualificazione professionale in tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, nonché di orientamento, aggiornamento e specializzazione delle forze lavoro;
- Organizza corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, manifestazioni musicali, teatrali, stages, spettacoli itineranti ad ogni iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale;
- Organizza percorsi di formazione universitari pre e post laurea, *lectio magistralis*;
- Si impegna a creare servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e di promozione dell'individuo.

2.5 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, ex art. 10 c. 5 del D.Lgs. 460/1997, purché non

prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

A tal fine si considerano **attività direttamente connesse**:

- L'organizzazione del tempo libero, attraverso il supporto ad enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona: in particolare il perseguimento di una progettualità formativa che coinvolga l'individuo nella sua integralità, proponendo occasioni culturali, educative, aggregative e ricreative adeguate alle esigenze ed alle possibilità del momento attuale;
- La promozione e la diffusione dei valori dello sport, della musica, del teatro e del volontariato, secondo una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita umana e culturale della persona;
- La sensibilizzazione su problematiche sociali e su situazioni di disagio presenti sul territorio e la promozione di iniziative che tendendo alla crescita della solidarietà ed al recupero delle marginalità esistenti, stimolando ed affiancando iniziative nel campo del volontariato.

Art.3 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- Proventi dalle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, lasciti e contributi di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
- Proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, nei limiti delle attività connesse ovvero accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nel rispetto del principio della non prevalenza rispetto a quelle istituzionale e sempreché i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

3.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte oer legge ex art. 10 c. 1 lettera D) del D.Lgs. 460/1997; si

considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le fattispecie previste all'art.10 c. 6 lettere A), B), C), D), ed E) del D.Lgs. 460/1997.

3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dell'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3.6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art.4 SOCI

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta a periodo temporaneo.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto e i regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

4.5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno pari diritti, come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4.7 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4.8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo e hanno espressamente:

- ✓ Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- ✓ Il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- ✓ Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

4.9 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificati.

4.10 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri anche:

- ✓ Sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- ✓ Partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- ✓ Tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto evitando atti contrari all'educazione e al decoro;
- ✓ Partecipazione attiva alle riunioni;
- ✓ Offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative promosse.

Art.5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia da trentesimo giorno successivo a quello nella quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi in minor termine.

5.2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5.3 Necessaria partecipazione.

5.4 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivide può adire il procedimento di cui al presente Statuto.

Art.6 DIRITTO DI RIVALSA

6.1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art.7 ASSICURAZIONE

7.1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi; dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci, secondo le disposizioni di legge.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione: le sue deliberazioni sono sovrane.

9.2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.3 L'Assemblea è costituita da soci aventi diritto di voto, ossia i così maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultano almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

9.4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9.5 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, II comma del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

9.6 I componenti degli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

9.7 L'Assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.8 Il Presidente è assistito da un Segretario il quale redige un verbale riassumendo le deliberazioni dell'assemblea.

9.9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della Costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.

9.11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno il 25% dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno 1/3 dei soci aventi diritto.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9.12 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 30 giorni.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9.14 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguata modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

9.15 L'assemblea ordinaria:

- Elege ogni quadriennio il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- Annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione o che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

9.16 L'Assemblea straordinaria:

- Elegge, nelle ipotesi di vacanze previste al presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2 È composto di 5 eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi un'anzianità associativa di almeno 6 mesi.

10.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 anni e i suoi componenti sono rinnovabili

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni della elezione assembleare presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, tesoriere, segretario, delegati alle varie attività.

10.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione

10.6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo la ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.7 Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

10.8 Il tesoriere redige il libro dell'entrare e delle uscite e custodisce il fondo comune.

10.9 Il segretario redige il verbale delle riunioni e custodisce l'archivio dell'Associazione

10.10 I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 2 mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei consiglieri richiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli interventi.

10.12 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

10.13 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dai soci.

10.14 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- La richiesta annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- La presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- L'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- L'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- La definizione delle quote sociali;
- La proposta della modifica dello Statuto e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
- La facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

10.15 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art.11 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- Per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanee all'arco del quinquennio della metà più uno dei suoi componenti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

11.2 Il Presidente decade:

- Per dimissioni;
- Per vacanza, per qualsivoglia causa;
- Per decadenza del consiglio direttivo;

In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art.12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria sei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Art.13 SCIoglimento

13.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

14.1 Qualora controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente del territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

Art.15 NORME APPLICABILI

15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile delle altre leggi in materia.

Firme dei costituenti:

Sig. Leau Corleu

Sig. Glyn MA

Sig. Morganue Pemon

Sig. Francis Paul Spier

Sig. Byle Pilleu

Sig. Guo Zhan

Provinciale

